

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 13-724

Approvazione dello schema di Accordo tra l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Programma FEI 2013 per il progetto "Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali".

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/435/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

visto il Decreto n.719 del 24/10/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante "Sviluppo e implementazione di una Rete Nazionale di Osservatori e Centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi all'art. 44 comma 12 del D.lgs. 286/1998 e del 215/2003", con il quale è stato individuato un primo nucleo di autonomie locali con le quali avviare il progetto di sperimentazione della Rete;

vista la DGR del Piemonte n. 51-12642 del 23/11/2009, così come modificata dalla DGR del Piemonte n. 40-2726 del 12/10/2011, che contiene "Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione" nell'ambito delle materie di competenza regionale e ha come riferimento le discriminazioni di cui all'art. 19 del TFUE (ex art. 13 del TCE);

visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall' Unar e dalla Regione Piemonte in data 3 novembre 2011, volto alla creazione e al rafforzamento di un Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e di una Rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte; nel Protocollo viene stabilito, tra l'altro, il reciproco impegno a condividere prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno, nonché a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento nazionale, europeo e internazionale;

vista la DD n. 743 del 14/12/2012 avente ad oggetto "Istituzione del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte. D.G.R. n. 40-2726 del 12 ottobre 2011 e D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009";

vista la costituzione della Rete attraverso specifiche Convenzioni con le Province piemontesi, tutt'ora vigenti, il cui schema è stato approvato con DGR n. 40-2726 del 12/10/2011; le Convenzioni prevedono "Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione";

vista la DGR n. 20-6367 del 17/09/2013, avente ad oggetto "POR FSE 2007/2013. Ob. Competitività regionale e Occupazione, Asse V Interregionalità, transnazionalità". Progetto interregionale "*Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni*". Approvazione Protocollo di Intesa;

visto il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del citato Progetto Interregionale/Transnazionale "*Rafforzamento della Rete Nazionale di Centri/Osservatori per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni*", stipulato in data 20 novembre 2013 dall'Unar e diverse Regioni tra cui la Regione Piemonte in qualità di capofila;

visto il Decreto del 21/07/2014 prot. n. 4659, con il quale il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno ha approvato il progetto denominato "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*", finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FEI) 2007-2013 Azione 9, di cui l'Unar è soggetto beneficiario ed attuatore unico e la relativa Dichiarazione d'impegno sottoscritta tra le parti in data 30 luglio 2014;

vista la comunicazione di UNAR, ricevuta con posta certificata il 27/11/2014, con la quale è stata inviata alla Regione Piemonte la proposta di Accordo di Collaborazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, relativa alla realizzazione da parte della Regione Piemonte stessa delle Attività A1, A3, A4 e B2 prevista dal Progetto;

considerato che le citate Attività A1, A3, A4 e B2, contenute nel Progetto "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*" prevedono di:

- fornire supporto al rafforzamento della Rete Nazionale antidiscriminazioni razziali (linee A1, A3 e A4)
- definire un modello per la formazione di base degli operatori dei Centri Regionali (linea B2);

considerato inoltre che il citato progetto "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*" prevede, tra gli altri, l'obiettivo di offrire strumenti operativi specifici per il funzionamento e lo sviluppo della Rete Nazionale antidiscriminazioni, quali modelli e linee guida inerenti la governance territoriale, la formazione degli operatori dei Centri Regionali, il monitoraggio e la trattazione dei casi di discriminazione istituzionale;

considerato che la realizzazione del suddetto progetto implica, da parte dell'Unar, il coinvolgimento di enti regionali con competenza specifica nel settore oggetto dell'intervento attraverso appositi accordi;

considerato che la Regione Piemonte sta coordinando, tra le altre attività, nell'ambito del sopra citato progetto interregionale/transnazionale "*Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni*", l'azione "Formazione", volta all'analisi delle esperienze formative già realizzate dall'Unar e dagli enti locali della Rete Nazionale antidiscriminazioni, così come all'analisi delle competenze disponibili e dei bisogni formativi attualmente espressi dagli operatori della stessa Rete;

ritenuto che la Regione Piemonte, in virtù dell'azione pluriennale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali realizzata attraverso la propria Rete regionale, è in possesso del know-how e delle competenze specifiche richieste dal progetto, in particolare per quanto attiene l'attività B2 finalizzata alla realizzazione di un modello per la formazione di base degli operatori dei Centri regionali;

ritenuto che le iniziative indicate dal Progetto "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*" si configurano come misure di interesse comune sia dell'Unar che della Regione Piemonte;

ritenuto che le motivazioni sopraindicate consentono di:

- sottoscrivere l'accordo tra Unar e Regione Piemonte per la realizzazione delle Attività A1, A3, A4 e B2 indicate nello stesso progetto;

- di predisporre il progetto esecutivo con atti successivi;

ritenuto che l'accordo riveste carattere di urgenza in quanto la scadenza prevista per la realizzazione del progetto è fissata al 30 giugno 2015;

vista la L.R. n.7/2001;

vista la L.R. n.23/2008;

vista la L.R. 2/2014;

dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale , unanime, ai sensi di legge

delibera

-di approvare lo schema di accordo tra l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto partner dell'Organo Esecutivo del Programma FEI 2013 per il progetto "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*", e la Regione Piemonte in quanto soggetto individuato per l'attuazione delle Attività A1, A3, A4 e B2 indicate nello stesso progetto;

-di procedere alla sottoscrizione dell'accordo tra l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, redatto sulla base dello schema che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante;

-di dare mandato al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, futura Direzione Coesione Sociale, di sottoscrivere l'accordo e di provvedere con atti successivi agli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

ACCORDO ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241

tra

la Regione Piemonte

e

il Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Regione Piemonte, con sede in Torino, via Magenta 12, C.F. 80087670016 rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, futura Direzione Coesione Sociale

e

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato Unar), con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, C.F. 80188230587, rappresentato dal Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità

PREMESSO CHE

- La Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietano ogni forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;

- la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/435/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
- la Decisione della Commissione del 03 marzo 2011 n.1289 che modifica la Decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- il D.lgs. 286/98, art. 44, comma 12, stabilisce che "... spetta alle Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le Associazioni di immigrati e del volontariato sociale, il compito di predisporre centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- l'art.15 della legge sul procedimento amministrativo n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Unar in attuazione del citato D.lgs. n. 286/98 ha avviato, fin dal 2009 un'azione sperimentale in sinergia con le Regioni e con il sistema delle autonomie locali, per la realizzazione di una Rete territoriale di Centri e Osservatori dedicati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

VISTO

- Il Decreto Rep. 719 del 24/10/2011, recante "Sviluppo e implementazione di una Rete Nazionale di Osservatori e Centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi all'art. 44 comma 12 del D.lgs. 286/1998 e del 215/2003" è stato individuato un primo nucleo di autonomie locali con le quali avviare il progetto di sperimentazione della Rete;
- che in data 3 novembre 2011 l'Unar e la Regione Piemonte hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto alla creazione e al rafforzamento di un Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e di una Rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte;

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL'INTERNO

- che detto Protocollo d'Intesa ha stabilito, tra le altre cose, il reciproco impegno dell'Unar e della Regione Piemonte a condividere prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno, nonché a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale;
- il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Progetto Interregionale/Transnazionale *“Rafforzamento della Rete Nazionale di Centri/Osservatori per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni”*, stipulato in data 20 novembre 2013 dall'Unar e diverse regioni tra cui la regione Piemonte avente ad oggetto l'implementazione di *“Strumenti a supporto della qualificazione della rete nazionale antidiscriminazioni”*;
- il Decreto prot. n. 4659 del 21/07/2014 con il quale il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno ha approvato il progetto denominato **“Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali”**, finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FEI) 2007-2013 Azione 9, di cui l'Unar è soggetto beneficiario ed attuatore unico e la relativa Dichiarazione d'impegno sottoscritta tra le parti in data 30 luglio 2014;
- lo Statuto della Regione Piemonte prevede all'art. 11
 - “1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
 - 2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
 - 3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio“;
- la DGR del Piemonte n. 51-12642 del 23/11/2009, così come modificata dalla DGR del Piemonte n. 40-2726 del 12/10/2011, contiene *“Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione”* nell'ambito delle materie di competenza regionale e ha come riferimento le discriminazioni di cui all'art. 19 del TFUE (ex art. 13 del TCE);
- che la Regione Piemonte ha collaborato sui temi connessi alle pari opportunità ed alla lotta contro ogni forma di discriminazione fin dal 2007 con IRES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte, Ente strumentale, e che intende avvalersi delle competenze e dell'esperienza acquisite da questo Ente anche per le attività considerate in questo Accordo.

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL'INTERNO

CONSIDERATO

- che il progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**” prevede tra i suoi obiettivi quello di offrire strumenti operativi specifici per il funzionamento e lo sviluppo della Rete Nazionale antidiscriminazioni, quali modelli e linee guida inerenti la governance territoriale, la formazione degli operatori dei Centri Regionali, il monitoraggio e la trattazione dei casi di discriminazione istituzionale;
- che la realizzazione del suddetto progetto implica, da parte dell’Unar, il coinvolgimento di enti regionali con competenza specifica nel settore oggetto dell’intervento attraverso appositi accordi;
- che la Regione Piemonte, in virtù dell’azione pluriennale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali portata avanti attraverso la propria Rete regionale, è in possesso del know-how e delle competenze specifiche richieste dal progetto, in particolare per quanto attiene l’attività B2 finalizzata alla realizzazione di un modello per la formazione di base degli operatori dei Centri regionali;
- che la Regione Piemonte sta coordinando, nell’ambito del sopra citato progetto interregionale, l’azione “Formazione”, volta all’analisi delle esperienze formative già realizzate dall’Unar e dagli enti locali della Rete Nazionale antidiscriminazioni, così come all’analisi delle competenze disponibili e dei bisogni formativi attualmente espressi dagli operatori della stessa Rete;
- che pertanto, le iniziative indicate dal Progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali** “ si configurano come misure di interesse comune sia dell’Unar che della Regione Piemonte;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Articolo 1 – Principi generali

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti tra l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto partner dell’Organo Esecutivo del Programma FEI 2013 per il progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**”, e la Regione Piemonte in quanto soggetto incaricato di attuare le Azioni A1, A3, A4 e B2 indicate nello stesso progetto “*Definizione di un modello per la formazione di base degli operatori dei Centri Regionali*”.

Le Parti si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti dal presente Accordo nei tempi prefissati.

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL’INTERNO

Articolo 2 – Oggetto, obiettivi e finalità

In attuazione degli obiettivi previsti dal progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**” il presente Accordo presenta le seguenti finalità:

a. rafforzare il coordinamento e supportare le attività della Rete Nazionale antidiscriminazioni, sia per ciò che concerne le azioni di emersione e trattazione dei casi di discriminazione, che relativamente ad un'azione coordinata di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul territorio rivolta alle potenziali vittime di discriminazione razziale (cittadini di origine straniera);

b. sviluppare strumenti operativi ad uso della Rete, con particolare riferimento all'ambito della definizione di un modello per la formazione degli operatori dei Centri Regionali della Rete.

A tal fine, il presente Accordo affida alla Regione Piemonte la realizzazione delle seguenti Linee di attività, così come individuate nel progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**” :

- nell'ambito delle Linee di Attività A1, A3, A4 fornirà supporto al rafforzamento della Rete Nazionale antidiscriminazioni razziali. Tale attività, i cui dettagli saranno definiti all'interno del Piano esecutivo del progetto, includerà azioni quali l'analisi e il monitoraggio di dati sullo stato di attivazione della Rete nazionale e delle diverse reti regionali, il contatto e lo scambio di pareri, strumenti e linee di indirizzo operative con il Centro di coordinamento Unar e gli altri Centri di coordinamento regionali antidiscriminazioni; il supporto alla programmazione e alla realizzazione di iniziative congiunte di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica; il supporto all'emersione del fenomeno delle discriminazioni e alla trattazione di casi su base regionale e nazionale;
-
- Linea di Attività B2: “*Definizione di un modello per la formazione di base degli operatori dei Centri Regionali*”. Tale attività, i cui dettagli saranno definiti all'interno del Piano esecutivo del progetto, includerà: l'identificazione del profilo professionale dell'operatore/operatrice dei Centri Regionali della Rete antidiscriminazioni (conoscenze, competenze, attitudini professionali, background); l'identificazione di strumenti standard atti a valutare le conoscenze e competenze preliminari della persona da formare; la definizione del percorso di formazione, vale a dire obiettivi, aree tematiche, argomenti specifici, struttura, modalità di erogazione/fruizione, contenuti e servizi a valore aggiunto, caratteristiche dei docenti, durata; la progettazione e la realizzazione di un corso di formazione a distanza multimediale di livello di base; l'identificazione di strumenti di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in seguito alla formazione.

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL'INTERNO

Articolo 3 – Modalità di attuazione della collaborazione

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo la Regione Piemonte si avvarrà di IRES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte, Ente strumentale, le cui competenze ed esperienze sono in linea con gli obiettivi e con le modalità di intervento previste dal progetto.

Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, la Regione Piemonte opererà in stretto raccordo con l'Unar ed in particolare con il gruppo di lavoro preposto al coordinamento della Rete Nazionale antidiscriminazioni (Centro di coordinamento), con il Contact Center Unar e con i referenti delle altre amministrazioni regionali coinvolte nel progetto.

Inoltre, la Regione Piemonte dovrà prevedere modalità specifiche di condivisione dei risultati intermedi e finali dell'azione con tutti i destinatari del progetto (Centri regionali attivi ed in fase di attivazione), oltre che con il Centro di coordinamento Unar.

Le parti concordano che sarà assicurato il massimo livello di coordinamento e partecipazione dei destinatari finali e del Centro di coordinamento Unar nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2, al fine di garantire la rispondenza del progetto alle esigenze delle realtà regionali facenti parte della Rete Nazionale antidiscriminazioni, così come agli obiettivi generali del progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**” e del FEI.

Articolo 4 – Obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si obbliga a:

- a. assicurare il coordinamento delle azioni di cui all'art.2 del presente Accordo, in relazione agli obiettivi dello stesso e alle finalità del progetto “**Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali**” e del FEI;
- b. presentare all'Unar, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un Piano esecutivo in cui saranno dettagliate le attività, la tempistica di realizzazione (crono programma) e le voci di costo (budget) previste per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo;
- c. trasmettere all'Unar, dietro richiesta, ulteriori report di monitoraggio periodici sullo svolgimento delle attività;
- d. trasmettere all'Unar, la relazione intermedia relativa allo stato di avanzamento dell'intervento, nonché una relazione complessiva finale entro i termini stabiliti dall'art. 7;
- e. terminare le attività entro i termini stabiliti all'art.8;
- f. assicurare, per l'intera durata del presente Accordo, i necessari raccordi con l'Unar, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste da esso formulate;
- g. sottoporre all'approvazione dell'Unar le eventuali modifiche apportate al Piano esecutivo;

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL'INTERNO

- h. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento del FEI;
- i. esibire idonea documentazione e fornire assistenza in caso di ispezioni effettuate dal personale autorizzato dai soggetti che ne hanno diritto, ivi compresi i funzionari ed i rappresentanti della Commissione Europea;

Articolo 5 – Obblighi dell’Unar

L’Unar, nell’ambito degli impegni assunti con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno per l’attuazione del progetto, si obbliga a:

- a. svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e verifica delle attività di cui al presente Accordo;
- b. garantire che la Regione Piemonte riceva tutte le istruzioni e le informazioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione del progetto;
- c. approvare il Piano esecutivo presentato dalla Regione Piemonte e concordare le relative modalità di attuazione;
- d. approvare le eventuali modifiche al Piano esecutivo presentate dalla Regione Piemonte;
- e. approvare i risultati conseguiti e lo stato di avanzamento delle attività in conformità al Piano esecutivo;
- f. informare la Regione Piemonte in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche di competenza;

Articolo 6 – Risorse Economiche

Per la realizzazione delle attività di cui all’ art. 2 del presente Accordo, è previsto un importo complessivo pari a € 100.000 (centomila/00) a valere sulla dotazione del DPO cap. 537, Centro di responsabilità 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2014.

Il progetto è co-finanziato dai fondi derivanti dal bilancio dell’Unione Europea ed in particolare dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi AP 2013.

Articolo 7 – Modalità di erogazione

Il pagamento dell’importo di cui all’art.6 da parte dell’Unar alla Regione Piemonte avverrà con le seguenti modalità:

- una prima rata pari a Euro 30.000 (trentamila/00) a seguito dell’approvazione da parte dell’Unar del Piano esecutivo, comprensivo del cronoprogramma e del budget, che la regione Piemonte dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;
- una seconda rata pari a Euro 40.000 (quarantamila/00) entro quattro mesi dall’erogazione della prima rata previa presentazione e approvazione da parte dell’Unar di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL’INTERNO

- previste dal Piano esecutivo e dietro presentazione di apposita richiesta di erogazione;
- una terza rata a titolo di saldo pari a Euro 30.000 (trentamila/00), a conclusione delle attività previste dal Piano esecutivo previa presentazione all'Unar ed approvazione della relazione conclusiva e degli output del progetto, corredata della relativa richiesta di erogazione.

Tale documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo Unar@pec.governo.it

Articolo 8 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione delle Parti ed ha durata fino al 30 maggio 2015. La Regione Piemonte si impegna a concludere le attività di cui all'art. 2, ivi compreso l'invio della richiesta di contributo corrispondente al saldo e la consegna degli output di progetto, entro e non oltre il 30 maggio 2015.

Articolo 9 – Modifiche all'Accordo

Eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto sottoscritto dalle Parti firmatarie.

Articolo 10 – Regole di pubblicità

È compito della Regione Piemonte dare adeguata pubblicità del co-finanziamento europeo del progetto nei confronti di terzi. Pertanto ogni documento prodotto nell'ambito del progetto dovrà riportare il titolo del progetto "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*", le diciture "Progetto co-finanziato dall'Unione Europea" e "Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi", unitamente ai loghi dell'Unione Europea, dell'Unar e del Ministero dell'Interno.

Articolo 11 – Disposizioni conclusive

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa europea che sovrintende la gestione del Programma Generale Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" e del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi 2007- 2013. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale ed in particolare alla legge del 7 agosto 1990, n.241.

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



MINISTERO
DELL'INTERNO

**Il Direttore della Direzione
Lavoro, Formazione professionale
e Istruzione futura Coesione Sociale della
Regione Piemonte**

**Il Capo del Dipartimento per le Pari
Opportunità**

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



 **REGIONE
PIEMONTE**



unar
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
a difesa delle differenze



**MINISTERO
DELL'INTERNO**